

OBIETTIVO SICUREZZA:

Dalla normativa alla cultura

*di Silvia Masciale**

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il lavoratore: destinatario "d'eccellenza" della normativa. 3. Conclusioni.

1. Introduzione

Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro negli ultimi tempi è molto sentito.

Questa problematica è oggi affrontata quasi quotidianamente dai mass-media: giornali, tv, internet.

Sentiamo dire che "l'Italia muore sul lavoro" e per averne prova basta pensare agli operai bruciati della Thyssen Krupp di Torino e alla tragica morte dei lavoratori del Truck Center di Molfetta; questo solo per citare alcuni esempi perché sono davvero tanti quelli che perdono la vita sul lavoro.

Secondo l'analisi contenuta nel rapporto Eurispes del 2009 sulle morti bianche ci sono circa quattro vittime al giorno per un totale di 1.400 morti l'anno, una strage silenziosa che riguarda sia il settore agricolo, sia quello industriale, che quello edile. L'età media di chi perde la vita sul lavoro è di 37 anni.

Tali dati, uniti a quelli forniti dall'INAIL, forniscono da soli una chiara idea della rilevanza del fenomeno e dell'importanza dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro.

La politica deve fare investimenti di alto spessore e di grande impegno sulla salute e benessere della vita lavorativa e non

permettere che si possa continuare a "morire di lavoro".

Si rileva così importante conoscere la legislazione relativa alla sicurezza: in particolare il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, ribattezzato come Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; e il D.lgs. del 3 agosto del 2009 n. 106, rinominato come Correttivo del Testo Unico. Ciò al fine di illustrare il problema legato alla conoscibilità delle norme ovvero alla necessità di creare la c.d. cultura della sicurezza.

2. Il lavoratore: destinatario "d'eccellenza" della normativa

Il Testo Unico n. 81 del 2008, individuando in maniera puntuale ed esaustiva i soggetti destinatari dell'intera disciplina, supera di fatto il modello quadripartito semplicemente incentrato sulle figure del lavoratore, datore di lavoro, dirigente e preposto. Vengono ad affiancarsi alle quattro figure appena citate, quelle del responsabile del servizio di previsione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo¹.

In particolare appare utile soffermarsi ad analizzare il quadro che la normativa traccia circa il lavoratore.

La definizione di tale soggetto è contenuta nell'art. 2 del T.U. e non risente della tradizionale nozione restrittiva che si incentrava sul rapporto di lavoro

* Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita in Bari il 9 Luglio 2010 con la concessione della Lode. Dalla tesi di laurea: *La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro*.

¹ G. VENETO, *Sicurezza nei luoghi di lavoro*, 35, Cacucci, Bari, 2008.

subordinato, ma fornisce una lettura allargata della figura del lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega quest'ultimo all'azienda. Ciò per concentrare la portata definitoria sul fatto che lavoratore è colui che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Quindi risulta evidente che l'elemento caratterizzante la figura del lavoratore per quanto concerne la sicurezza è proprio il suo inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro. Si tratta quindi di una definizione che si basa sul principio sostanziale e non formale dei rapporti tra i soggetti interessati, che prende cioè a riferimento lo stato di fatto dei rapporti giuridici intersoggettivi piuttosto che il titolo in base al quale i rapporti giuridici sono fondati².

L'art. 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 rimanda alle norme che hanno stabilito una sorta di principio di "parità di trattamento", per quanto concerne la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che riguardano i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori a prestazioni occasionali di tipo accessorio, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori a domicilio ed in telelavoro, i lavoratori che rientrano nell'ambito del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati.

Tuttavia la semplice inclusione nell'ambito della tutela delle figure di lavoratori sopra richiamate, pur assolutamente doverosa ed apprezzabile, probabilmente non risponde a quel principio di sostanzialità ed effettività che è la vera aspirazione della norma. Infatti la presenza di lavoratori con contratti di lavoro atipici, tanto nelle modalità quanto nei tempi dello svolgimento della prestazione lavorativa, rispetto alla normale

² D. VENTURI, *Lavoratore: definizione e obblighi*, in M. TIRABOSCHI, *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, 247ss, Giuffrè, Milano, 2008.

organizzazione aziendale è di per sé un rischio specifico, che deve essere affrontato non tanto e non solo sul piano formale dell'equiparazione, ma su quello sostanziale con una specifica valutazione del rischio e con la previsione di programmi individualizzati di informazione e formazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Nell'ambito di questa ampia definizione del termine lavoratore rientra il lavoro gratuito, cioè senza retribuzione, ed anche quello che viene svolto al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

A fronte di questa ampia nozione del termine di lavoratore, altrettanto esteso è l'ambito delle categorie di lavoro ad esso equiparate ai fini dell'applicazione delle tutele e dei correlativi obblighi definiti dal d.lgs. n. 81 del 2008. Sono equiparati ai lavoratori i soci lavoratori delle cooperative e i soci di società, anche di fatto, qualora prestino la propria attività lavorativa per conto della società. I componenti dell'impresa familiare non sono pienamente equiparati alla nozione di lavoratore, e ricevono specifica tutela nell'ambito dell'art. 21 del testo unico.

Il T.U. estende l'ambito soggettivo dell'equiparazione fino a comprendere gli associati in partecipazione e le tipologie di studenti ed allievi che, nell'ambito dell'istruzione scolastica e universitaria, nonché della formazione professionale, si trovino nella condizione oggettiva di esposizione a rischio perché operano in laboratori o perché utilizzano attrezzature di lavoro in genere. Del tutto coerente è l'equiparazione del volontario che effettua servizio civile, e del volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

L'attività effettuata da questi soggetti infatti è equiparabile all'attività lavorativa in quanto prevede l'inserimento in un'organizzazione etero-diretta, e dunque sottoposta ai medesimi rischi, pur se svolta

a fini solidaristici e con l'esclusione di ogni vincolo contrattuale di corresponsabilità.

Nell'articolato dei doveri del lavoratore, la normativa del Testo Unico ha inserito un'importante disposizione, in precedenza non espressamente prevista dalla legge.

Si impone ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. Questo mette in risalto l'importanza centrale della formazione rispetto alla strategia generale della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

3. Conclusioni

La soluzione del problema del problema "sicurezza" o meglio la riduzione degli incidenti mortali e non sul lavoro, non può consistere soltanto nell'aumento e nell'affinamento delle norme prescrittive, nonché nell'inasprimento delle sanzioni in caso di loro violazione.

Si tratta invece di sviluppare la formazione e l'informazione alla sicurezza, e quindi utilizzando una dizione più poetica, è necessario diffondere la "cultura della sicurezza".

L'Italia tra i Paesi europei si pone ai primi posti per la quantità e la qualità legislativa prodotta in materia di sicurezza, eppure rappresenta tra questi il paese con un minor calo percentuale, che pur è presente, di incidenti sul lavoro. L'Italia purtroppo è ancora un paese in cui si "muore di lavoro".

Diventa decisivo pertanto l'adempimento dell'obbligo di formazione ed informazione dei dipendenti da parte del datore di lavoro; così come ribadito a gran voce dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 23 ottobre 2008 n. 39888.

La Corte in particolare afferma che il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che

il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare in assoluta sicurezza. Ancora la suprema Corte ribadisce severamente che la sola informazione sui rischi della lavorazione risulta insufficiente se non accompagnata da una seria formazione del lavoratore circa le corrette e sicure modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Ai fini della sicurezza nel luogo di lavoro il binomio informazione/formazione è imprescindibile.

Una corretta formazione del lavoratore renderebbe quest'ultimo soggetto consapevole e attivo nella lotta per la sicurezza.

La sicurezza deve pertanto realizzarsi sia attraverso la fornitura delle attrezzature antinfortunistiche sia attraverso l'esplicitamento di apposite lezioni istruttive per il lavoratore.

Infine il concetto della sicurezza come mero costo da riportare in bilancio deve essere superato: quanto speso per ottenere un luogo di lavoro il più salutare e il meno possibile pericoloso, rappresenta un vero e proprio investimento che partendo dalla singola azienda si riversa nella società.

E allora perché non pensare alla possibilità che tra i programmi di studio degli ultimi anni delle scuole superiori, rientri la tematica del "lavoro in sicurezza". Ciò garantirebbe la formazione dei giovani affinché questi poi possano diventare futuri lavoratori "acculturati".

Così probabilmente si realizzerà una maggiore coscienza e cultura del lavoro, tale da limitare al massimo gli infortuni.